



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città metropolitana di Messina)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

Deliberazione n. 4 del 23/01/2026

OGGETTO: Conferma degli incarichi legali già conferiti dall'Ente afferenti ad atti e fatti pre 31/12/2024.

L'anno duemilaventisei, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11.30 e seguenti, nella sede del Comune di Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	In presenza

Partecipa alla riunione, nella qualità di segretario verbalizzante, Maria Presti;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

• il Comune di Terme Vigliatore (ME) con delibera consiliare n. 36 del 24 dicembre 2024, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

• con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

• che in data 31 marzo 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale Presidente il Dott. Lucio Catania.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del citato Decreto legislativo 267/2000, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO che il Comune di Terme Vigliatore, con nota prot. 16180/2025 del 22 ottobre 2025, ha richiesto alla Corte dei Conti, un parere in materia di ripartizione delle competenze tra gestione ordinaria dell'Ente e gestione liquidatoria OSL;

PRESO ATTO che, in particolare, che il Comune ha chiesto:

- a) se nella dicitura “Tutte le svariate obbligazioni che, pur se strictu iure sorte in seguito, costituiscono, comunque, la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto” possa essere ricompreso anche il conferimento di incarichi legali relativi a contenziosi, formalizzati successivamente alla dichiarazione di dissesto ma che sono la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, sia di competenza della gestione ordinaria dell’Ente o di competenza della gestione straordinaria dell’organismo di liquidazione;
- b) se, in caso di competenza della gestione liquidatoria, l’OSL debba conferire direttamente gli incarichi legali con copertura finanziaria a carico della massa passiva, oppure se gli incarichi possano essere conferiti dall’Ente, ferma restando la copertura finanziaria a carico della massa passiva;
- c) se, in alternativa e sempre in caso di competenza della gestione liquidatoria, la copertura debba essere limitata solo alle spese che maturino in costanza di dissesto, ossia per le singole fasi del contenzioso, in considerazione della presumibile lunga durata dei contenziosi che potrebbero andare oltre la data di approvazione del rendiconto dell’OSL;
- d) se, in caso di attrazione della materia alla gestione liquidatoria, le competenze dei legali siano soggette a decurtazione al pari delle altre poste comprese nella massa passiva o se possano essere liquidate per intero.

PRESO ATTO che, la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, tramite il Portale Centrale Pareri, ha trasmesso il parere n. 250/2025/PAR adottata in Camera di Consiglio del 6 novembre 2025;

RILEVATO che la Corte dei Conti ha premesso di ritenere attribute nella gestione O.S.L. tutte le passività insorte, anche in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, ma che siano espressione di fatti occorsi antecedentemente ad esso. Da questo principio consegue che l’organo competente ad adottare atti di conferimento di incarichi (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi conseguenti direttamente e immediatamente da atti e fatti di gestione precedenti la data di dissesto è l’O.S.L.;

RILEVATO che per la Sezione Controllo della Corte dei Conti della Sicilia “appare perfettamente coerente con l’attribuzione legislativa di altri poteri gestori dell’O.S.L., come ad esempio il potere di dell’alienazione dei beni immobili, riconosciuto dal comma 9 dell’art. 255 del Tuel all’O.S.L.;

RILEVATO, ancora, che nel parere di cui trattasi, viene affermato che “gli incarichi legali legati a fatti e atti rientranti nella sua competenza saranno dallo stesso organo conferiti e graveranno contabilmente nella gestione separata attribuita allo stesso organo e cioè saranno coperti con la massa attiva dello stesso O.S.L. indicata secondo i criteri indicati analiticamente nel TUEL;

RILEVATO, infine, che la Corte dei Conti, nel citato parere, rileva che il corrispettivo spettante al professionista incaricato dall’O.S.L. nell’ambito della sua gestione non sia soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi, trattandosi di spesa della gestione O.S.L. soggetta a rendicontazione;

CONSIDERATO che, con nota prot. 0017579 del 19 novembre '25, il Responsabile dell’Area 1 e del Segretario Generale, alla luce del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, hanno trasmesso all’O.S.L. un prospetto aggiornato degli incarichi legali già conferiti;

RILEVATO che questo Organo Straordinario di Liquidazione ha confermato gli incarichi professionali già attribuiti dal Comune in data antecedente al citato parere e riportati nel prospetto trasmesso con nota prot. 0017579 del 19 novembre 2025

CONSIDERATO che, con nota prot. 0018039 del 01 dicembre 2025, il Responsabile dell'Area 1 e del Segretario Generale, alla luce del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, hanno trasmesso all'O.S.L. un'integrazione dati del prospetto anzidetto con l'inserimento di n. 2 incarichi omessi per errore;

RITENUTO che questo Organo Straordinario di Liquidazione, pur essendo titolare della competenza esclusiva al conferimento degli incarichi legali connessi alla gestione della massa passiva e delle passività pregresse dell'Ente, valuta opportuno, ai fini di buon andamento, economicità amministrativa e continuità dell'azione difensiva, confermare gli incarichi professionali già attribuiti dal Comune;

RITENUTO, in particolare, che tali incarichi sono stati conferiti prima dell'acquisizione del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia, in un quadro giuridico in cui l'Ente ha agito in buona fede nell'esercizio delle proprie prerogative;

RITENUTO, ancora, che gli incarichi riguardano controversie già incardinate, nelle quali la sostituzione del legale comporterebbe:

- una duplicazione dei costi per l'attività già svolta,
- un pregiudizio alla continuità della difesa,
- ritardi e potenziali effetti sfavorevoli per l'Ente e per la massa passiva;

CONSIDERATO che detti incarichi non sembrano presentare irregolarità tali da imporre l'annullamento d'ufficio, né elementi che possano configurare danno erariale o violazioni dei principi di trasparenza, rotazione o imparzialità.

VISTI

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1. Di procedere, per quanto sopra, alla conferma degli incarichi già conferiti, di cui all'elenco trasmesso dal Comune con la nota n. 0018039 del 01 dicembre 2025, assumendoli nell'ambito della propria gestione, con il solo effetto di ricondurre formalmente la titolarità dell'incarico all'Organo stesso.
2. Invitare gli Uffici del Comune a comunicare ai soggetti incaricati che, da adesso in avanti, la loro interfaccia, per quanto necessario, è l'Organo Straordinario di Liquidazione;

3. Dare atto che, per gli ulteriori fabbisogni difensivi che dovessero emergere nella gestione straordinaria, l'O.S.L. provvederà invece autonomamente al conferimento di nuovi incarichi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, trasparenza e congruità della spesa ed in ottemperanza a quanto prescritto con la deliberazione OSL n. 31 del 24/11/2025.
 4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
-
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Responsabili degli uffici;
 - Al Responsabile dell'Area Amministrativa, per la pubblicazione all'albo pretorio.


Tale delibera verrà pubblicata inoltre:

- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.


❖ Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr Lucio Catania 

Dr.ssa Maria Leopardi 

Dr Antonio Coppolino 